

ART. 1)	Definizioni.....	3
➤	Contratto	3
➤	Proposta di contratto formativo.....	3
➤	Modulo d’iscrizione	3
➤	Condizioni generali	3
➤	Condizioni particolari.....	3
➤	Offerta formativa.....	3
➤	Patto Formativo.....	3
➤	Regolamento AFAM.....	4
➤	Sito web	4
➤	Quota d’iscrizione.....	4
➤	Contributo spese	4
➤	MAV	4
➤	Termine perentorio	4
Art. 2)	Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano	4
Art. 3)	Condizioni del contratto e Prova di ammissione.....	5
Art. 4)	Quote d’iscrizione e riduzioni - Pagamento Penalità	6
Art. 5)	Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE STANDARD e ISEE UNIVERSITÀ).....	7
Art. 6)	Studenti esonerati dal pagamento	8
Art. 7)	Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni	8
Art. 8)	Verifiche ed accertamenti	8
Art. 9)	Detraibilità fiscale IRPEF	9
Art. 10)	Rimborsi.....	9
Art. 11)	Trasferimenti	9
Art. 12)	Sospensione degli studi	10
Art. 13)	Durata del Contratto Formativo e rinnovo.....	12
Art. 14)	Diritto di recesso/ripensamento dall’iscrizione online.....	12

Art. 15)	Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza	13
Art. 16)	Modalità del recesso	13
Art. 17)	Altri obblighi dello Studente-Disciplina	13
Art. 18)	Responsabilità.....	13
Art. 19)	Clausola risolutiva - Penale in caso di risoluzione del Contratto Formativo	13
Art. 20)	Controversie - Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution)	13
Art. 21)	Legge applicabile - Richiamo	14

Art. 1) Definizioni

Per i fini delle presenti Condizioni generali di Contratto, ove non diversamente stabilito, si intende per:

- **Fondazione Milano:** denominazione statutaria abbreviata di SCUOLE CIVICHE DI MILANO (fondazione di partecipazione).

- **Contratto**

- **Contratto:** senza ulteriore specificazione, indica sia il contratto per l'effettuazione della prova di ammissione al Corso, sia il contratto formativo individuale tra lo Studente e Fondazione Milano, che verranno rispettivamente indicati con le abbreviazioni **Contratto Prova di Ammissione**, oppure **Contratto Formativo**, quando richiesto dal contesto.

- **Proposta di contratto formativo**

- **Proposta di contratto formativo di Fondazione Milano:** l'insieme delle Condizioni generali di Contratto e Condizioni particolari di ogni Corso, incluse le Quote d'iscrizione, il Patto Formativo, che sono pubblicati nel sito web di Fondazione Milano e costituiscono nel loro insieme la Proposta di Contratto di Fondazione Milano ai sensi dell'art. 1336 del codice civile (Offerta al pubblico) in ordine a ciascun Corso formativo e in relazione alle scelte e opzioni consentite; Fondazione Milano per ciascun Corso mantiene ferma la Proposta di Contratto, incluse le Quote d'iscrizione, sino alla data ultima stabilita per la relativa iscrizione.

Per i corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi è parte integrante del Contratto Formativo anche il Regolamento AFAM, cioè il "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica*".

Le presenti Condizioni Generali si applicano per tutto quanto non previsto dal Regolamento AFAM; le singole clausole del Regolamento AFAM prevalgono sulle corrispondenti clausole delle presenti Condizioni Generali.

Nel presente documento è specificamente segnalato di volte in volta il richiamo delle clausole del regolamento AFAM che sostituiscono o integrano le corrispondenti clausole delle Condizioni Generali; tuttavia queste segnalazioni hanno funzione di cortesia e semplificazione, ma non si devono considerare esaustive e la mancanza di segnalazione non comporta la disapplicazione delle clausole del regolamento AFAM per i Corsi della Civica Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

La Segreteria è sempre a disposizione degli interessati per fornire i chiarimenti in caso di incertezze.

- **Modulo d'iscrizione**

- **Modulo d'Iscrizione:** la comunicazione con cui lo Studente accetta la Proposta di Contratto di Fondazione Milano con specifico riferimento al Corso prescelto e perfeziona il Contratto Formativo;

- **Condizioni generali**

- **Condizioni generali:** le presenti Condizioni generali di Contratto. Le presenti Condizioni Generali si applicano per tutti i Corsi.

Fanno eccezione i richiami al Regolamento AFAM, che si applicano per i corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in sostituzione o ad integrazione delle corrispondenti clausole delle presenti Condizioni Generali.

- **Condizioni particolari**

- **Condizioni particolari:** le Condizioni specifiche indicate per ogni Corso

- **Offerta formativa**

- **Offerta formativa di Fondazione Milano:** i contenuti didattici del servizio formativo di Fondazione Milano destinati a diventare oggetto del Contratto Formativo; i contenuti dell'intera offerta formativa di Fondazione Milano sono descritti nel Modulo Corsi, sintetizzato nelle pagine descrittive dei corsi sul sito web di Fondazione Milano. I contenuti del Corso prescelto dallo Studente integrano la compilazione del Modulo d'Iscrizione come effettivo oggetto del Contratto Formativo.

- **Patto Formativo**

- **Patto Formativo:** Il Patto Formativo costituisce la Carta dei Principi a cui si conformano i rapporti con e tra gli Studenti, è specifico per ciascun Dipartimento di Fondazione Milano, completa le Condizioni Generali di Contratto Formativo.

➤ Regolamento AFAM

• Regolamento AFAM: per esteso: *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 50”*, contiene le condizioni specifiche per gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Il Regolamento AFAM si applica per i Corsi della Civica Abbado e della Civica Grassi in tutte le sue clausole e prevale sulle clausole eventualmente corrispondenti delle presenti Condizioni Generali.

➤ Sito web

• Sito web di Fondazione Milano: il sito di Fondazione Milano sulla rete Internet, nel quale vengono pubblicate tutte le informazioni su Fondazione Milano e sulle sue attività formative e attraverso il quale è possibile effettuare l’iscrizione online; il sito è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.fondazionemilano.eu>

➤ Quota d’iscrizione

• Quota d’iscrizione: il contributo/corrispettivo del servizio formativo che lo Studente deve pagare nella misura e con le modalità indicate nel Contratto Formativo. Le informazioni generali sulle tariffe per la quota d’iscrizione sono pubblicate nella Proposta di Fondazione Milano.

➤ Contributo spese

• Contributo spese: il contributo che lo Studente deve pagare per l’iscrizione alla Prova d’ammissione, ove prevista.

➤ MAV

• Pagamento mediante MAV: modalità di pagamento mediante modulo MAV generato a richiesta dell’utente dal sistema informativo di Fondazione Milano e che può essere pagato presentandolo alla propria banca o presso tutti gli sportelli ATM (POS) di Banca Prossima, oppure utilizzando il servizio di pagamento con carta di credito accessibile attraverso il servizio web di Fondazione Milano.

➤ Termine perentorio

• Termine perentorio: quel termine inderogabile e indilazionabile che è stabilito a pena di decadenza da determinate facoltà o benefici.

Art. 2) Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano

Le informazioni inerenti la Proposta di Contratto Formativo sono pubblicate in via generale nel sito web di Fondazione Milano e sono comunicate in forma individuale personalizzata allo Studente con il Modulo d’iscrizione compilato seguendo le istruzioni della procedura informatica. L’inizio dei Corsi segue il calendario pubblicato nel sito web all’apertura delle iscrizioni.

Lo Studente perfeziona il Contratto Formativo compilando il Modulo d’iscrizione e accettandone tutte le Condizioni.

➤ (cod. civ. art. 1372. Efficacia del contratto) ***“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.”***

Il Contratto impegna le Parti ad adempiere i rispettivi obblighi. Il Contratto Formativo obbliga in particolare lo Studente al pagamento della Quota di iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo Studente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione e successivamente li documenta nelle modalità ed entro i termini stabiliti nelle Condizioni Particolari. La verifica dei requisiti viene effettuata e confermata da Fondazione Milano in tempo utile dopo il ricevimento dell’iscrizione. Il possesso effettivo dei requisiti dichiarati è condizione di validità per l’iscrizione, la quale, in assenza dei requisiti di ammissione, non costituisce valida accettazione conforme alla Proposta di Fondazione Milano e non perfeziona il Contratto Formativo. Fondazione Milano, ricevuta l’iscrizione, conferma con e-mail all’indirizzo indicato dallo Studente le informazioni rilevanti. Il messaggio resterà accessibile allo Studente, per la durata del Contratto Formativo, nel sito web di Fondazione Milano mediante identificativo dell’iscrizione a lui attribuito.

L’iscrizione dei minorenni è effettuata da una persona esercente la patria potestà che specifica di agire in tale qualità.

Lo studente deve dichiarare in sede di iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica che avrà valore di **domicilio telematico eletto** ai fini del Contratto Formativo, al quale lo Studente riceverà tutte le comunicazioni istituzionali di Fondazione Milano, che pertanto si presumeranno da lui conosciute. E' obbligo dello studente consultare tempestivamente l'arrivo di comunicazioni.

Per l'iscrizione ai Corsi della Civica Abbado e della Civica Grassi si richiama l'art. 10 del Regolamento AFAM ⁽¹⁾.

Art. 3) Condizioni del contratto e Prova di ammissione

3.1 condizione minimo iscritti

Per i soli corsi non curriculari (generalmente di breve durata) l'avvio del corso è subordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento del numero minimo di iscritti entro il termine indicato sul sito web di Fondazione Milano; Fondazione Milano comunica tempestivamente agli iscritti l'esito della suddetta condizione sospensiva.

3.2 condizione prova di ammissione

Per alcuni Corsi è previsto come requisito per l'iscrizione il superamento di una prova di ammissione preliminare. Nel sito web di Fondazione Milano sono pubblicati i termini e i documenti richiesti per l'iscrizione alla prova di ammissione e il contributo spese da pagare a Fondazione Milano.

L'iscrizione alla prova di ammissione non è impegnativa dell'iscrizione al Corso. Le modalità per l'iscrizione e il pagamento sono analoghe a quelle dell'art. 4 in quanto compatibili. All'esito di ciascuna sessione delle prove di ammissione, entro le date indicate dalle condizioni particolari di ciascun corso, i nominativi degli allievi ammessi verranno comunicati esclusivamente all'indirizzo mail indicato dal Candidato (domicilio telematico eletto). Il Candidato iscritto alla prova di ammissione dovrà provvedere al contestuale pagamento del Contributo Spese, fatto salvo eccezioni eventualmente indicate sulla pagina web del relativo corso. Il Candidato che non dia la prova del pagamento del contributo spese non può partecipare alla prova di ammissione. Il contributo spese non è rimborsabile, salvo il diritto di recesso/ripensamento di cui all'articolo seguente.

Per i Corsi della Civica Abbado e della Civica Grassi si applicano gli artt. 24 e 25 del Regolamento AFAM ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO" - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 e DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI" Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....*

Art. 10 (Iscrizioni – Divieto di iscrizioni contemporanee)

1. La qualifica di studente della Civica Abbado e Civica Grassi è riservata agli iscritti ai corsi di studio regolarmente iscritti mediante il contratto formativo e i documenti che ne fanno parte integrante, incluse le condizioni generali, fatte salve le verifiche amministrative dei versamenti delle relative quote, tasse e contribuzioni previste. Il contratto formativo ha sempre durata di un anno accademico e l'iscrizione va sempre rinnovata per ciascun anno successivo.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e con le modalità e con le condizioni e termini di pagamento stabiliti da FM.

3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso accademico di studi dell'offerta formativa di FM allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso.

L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

4. È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592).

5. La contemporanea iscrizione alla Civica Abbado e a corsi di studio universitari è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dal D.M. 28 settembre 2011 () in attuazione dell'art. 29 comma 21 della L. 30/12/2010, n. 240.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di Alta Formazione Artistico Musicale nella stessa o in diverse Istituzioni.

⁽²⁾ *REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO" - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 e DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI" Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....*

Art. 4) Quote d'iscrizione e riduzioni - Pagamento Penalità

4.1. Importo della quota di iscrizione

Gli importi indicati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano si compongono delle voci seguenti:

- quota d'iscrizione diversa per ogni corso;
- tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista;

4.1.1. Anticipo (solo per i corsi curriculari)

L'importo dell'anticipo è uguale per tutti i corsi curriculari, come riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

4.1.2. Saldo (solo per i corsi curriculari)

Ove non diversamente specificato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano l'importo del saldo è determinato sulla base della situazione economica del nucleo familiare degli studenti, certificata attraverso l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente): ISEE STANDARD per i corsi non universitari, e ISEE UNIVERSITÀ per i corsi universitari (di cui in dettaglio al successivo art. 5)

In mancanza di valida attestazione ISEE sarà assegnato l'importo massimo di contribuzione riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. L'importo del saldo non può, comunque, superare gli importi massimi ivi riportati.

I documenti comprovanti i requisiti per fruire della riduzione della quota d'iscrizione devono essere presentati dopo l'iscrizione nel termine prescritto. La presentazione dei documenti in ritardo entro il 14° giorno comporta l'applicazione di penali. Decorso **il 14° giorno di ritardo, termine perentorio**, i documenti non possono più essere presentati e si verifica la decadenza dal beneficio della riduzione. Le quote indicate hanno validità ai fini dell'iscrizione sino alla data stabilita per l'iscrizione a ciascun Corso e, per gli iscritti, sino al termine delle attività stabilite per il corso formativo nell'arco dello stesso anno accademico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo le eccezioni espressamente previste.

4.1.3. Scadenze, ritardi e penalità

Le scadenze di pagamento sono stabilite annualmente e riportate nella pagina di ciascun dipartimento

Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la Civica Abbado e della Civica Grassi è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, agli studenti che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.

2. L'ammissione ai corsi accademici è subordinata al superamento di un esame di verifica dei requisiti che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

Le prove di verifica dei requisiti sono svolte congiuntamente alle prove di selezione per i corsi nei quali esiste il numero chiuso.

3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

6. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso la Civica Abbado e Civica Grassi, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

7. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Direttore e dai coordinatori d'istituto nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora l'esame di verifica abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Direttore, attraverso la frequenza di apposite attività formative e produttive con valenza formativa.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Direttore.

disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

La scadenza è rispettata se il pagamento è disposto presso la propria banca entro il giorno indicato.

Le scadenze di pagamento sono perentorie e indilazionabili, e gli importi non sono frazionabili.

Fondazione Milano non prevede la possibilità di rateizzare ulteriormente il pagamento delle quote di iscrizione.

Il pagamento effettuato in ritardo può essere rifiutato da Fondazione Milano e comunque se accettato comporta l'applicazione di una penale unica, calcolata in misura crescente secondo le seguenti scadenze:

- entro 20 giorni dal termine, pari al 3% dell'importo dovuto;
- entro il 40° giorno dal termine, pari al 6% dell'importo dovuto;
- dal 41° giorno in poi, pari al 12% dell'importo dovuto.

Lo studente che non è in regola col pagamento non può essere ammesso agli esami, non può essere iscritto al successivo anno di corso né può essere destinatario delle borse di studio istituite da Fondazione Milano. Inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera, nella parte a cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto, o effettuare passaggi di corso nell'ambito di Fondazione Milano. Lo studente in ritardo con il pagamento, in tutto o in parte, oltre il quinto giorno dopo la scadenza del termine, non ha diritto di accedere al corso e sarà facoltà di Fondazione Milano invitarlo ad allontanarsi (art. 1460 c.c. Eccezione d'inadempimento) fino alla completa regolarizzazione fermo restando la facoltà di Fondazione Milano di esigere la riscossione coattiva del credito.

Art. 5) Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE STANDARD e ISEE UNIVERSITÀ)

Ai fini della determinazione dell'importo del saldo, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, è determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE] e dalle determinazioni specifiche per le università di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 [Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'Università – ISEE UNIVERSITÀ], oltre che dalla Riforma di cui al D.P.C.M. 159/2014.

Pertanto lo studente che intende usufruire dei benefici relativi alla condizione economica deve fare richiesta dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE STANDARD o ISEE UNIVERSITÀ) dei redditi relativi ai due anni solari antecedenti e del patrimonio relativo all'anno solare antecedente l'A. A. di iscrizione (per es. per l'A. A. 2017/2018 l'ISEE dovrà fare riferimento ai redditi del 2016 e ai patrimoni relativi all'anno solare 2016).

5.1. Come, dove e quando richiedere e presentare l'Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE STANDARD O ISEE UNIVERSITÀ si richiede presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso un Comune o presso l'I.N.P.S., che rilasciano il protocollo di trasmissione all'I.N.P.S. del documento. Sul sito web di Fondazione Milano sono riportati, per comodità, i principali CAF della città di Milano, con cui è stata attivata una Convenzione.

Per gli studenti minorenni l'attestazione ISEE deve essere compilata dal genitore/tutore.

Non è prevista nessuna consegna di documentazione cartacea dell'attestazione ISEE. Non saranno accettate modalità diverse di consegna rispetto a quella prevista e non saranno ritenute valide ai fini della determinazione della fascia contributiva.

5.2. Scadenze, ritardi e penalità nella consegna dell'ISEE

Coloro che presentano l'attestazione ISEE oltre il termine di consegna previsto ed entro 7 giorni sono tenuti al pagamento di una penale di € 100.

Coloro che presentano l'attestazione ISEE oltre il settimo giorno ed entro 14 giorni sono tenuti al pagamento di una penale di € 200.

Coloro che presentano l'attestazione ISEE oltre il 14° giorno non possono più accedere all'agevolazione e sono tenuti al pagamento dell'importo massimo della quota di iscrizione prevista.

5.3. Casi particolari - Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all'AIRE)

Se i redditi della famiglia sono percepiti in Paesi esteri e non sono inseriti in dichiarazione dei redditi

italiana e i patrimoni sono posseduti all'estero, lo studente deve produrre idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare estera del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno solare precedente l'A. A. di iscrizione e devono essere espresse nella moneta locale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'Allegato 1 reperibile sul sito di Fondazione Milano.

Art. 6) **Studenti esonerati dal pagamento**

6.1. Studenti con invalidità riconosciuta, pari o superiore al sessantasei per cento

La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dai riferimenti dell'ufficio che ha rilasciato l'attestazione di invalidità, entro i termini previsti per l'iscrizione.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere a controllo diretto presso gli enti che hanno rilasciato le certificazioni.

6.2. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi

L'esonero, previsto solo per gli studenti iscritti ai corsi inerenti al diritto allo studio, è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. E' comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

6.3. Studenti in situazione di comprovata indigenza

L'esonero è rivolto a studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito e assistiti economicamente da uno degli enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali di cui alla Legge quadro 328/2000 e successive integrazioni e modifiche. E' comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

Art. 7) **Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni**

Fondazione Milano annualmente stabilisce particolari agevolazioni. Gli sconti e le riduzioni sono riportati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. Le eventuali agevolazioni a cui si ha diritto devono essere indicate al momento dell'iscrizione sulla procedura on line.

Eventuali istanze presentate nel suddetto periodo con modalità diverse rispetto alla prevista procedura on line non saranno accettate e non sono ritenute valide ai fini della concessione del beneficio.

Art. 8) **Verifiche ed accertamenti**

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Fondazione Milano si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Fondazione Milano, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli della veridicità delle autocertificazioni sono effettuati automaticamente quando il valore ISEE Università dichiarato è inferiore ai limiti per potersi dichiarare studente indipendente.

I controlli verranno effettuati entro i termini di legge.

In caso di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà assoggettato al pagamento delle quote di iscrizione secondo la fascia di reddito corretta, inoltre saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dal D.Lgs n. 68/2012, art. 10, comma 3, pari al triplo dell'importo dei contributi universitari secondo la fascia di reddito corretta, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9) **Detraibilità fiscale IRPEF**

Si invitano gli studenti a prendere conoscenza, tramite CAF o altri operatori fiscali, delle possibilità di detrazione dalle imposte che la legge riconosce per le spese di istruzione sostenute per la frequenza dei corsi riconosciuti (AFAM e Mediazione Linguistica).

Art. 10) **Rimborsi**

Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite apposita istanza su modulo, disponibile sul sito web, contenente la descrizione del motivo della richiesta.

Non sono rimborsabili il contributo spese per le ammissioni (tranne in caso di recesso/ripensamento) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ove prevista. Tuttavia in caso di mancata attuazione di uno o più corsi curriculari la tassa regionale per il diritto allo studio verrà rimborsata automaticamente.

Danno diritto al rimborso, totale o parziale, esclusivamente le richieste di:

- a. Recesso/ripensamento secondo quanto previsto dal successivo art. 14 comunicato entro il 14° giorno successivo dalla domanda di iscrizione, purché lo studente non sia più frequentante;
- b. Recesso per sopravvenuti motivi impossibilitanti e documentati secondo quanto previsto all'art.15; in tal caso il rimborso sarà proporzionale alla sola parte di corso non frequentata;
- c. trasferimento verso altro Ateneo, entro i termini di scadenza previsti per le istanze stesse, purché presentate entro 30 giorni dalla domanda;
- d. rinnovo di iscrizione all'A. A. in corso, per gli studenti che si laureano entro il 31 marzo di ogni anno, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla laurea.

I termini per la presentazione delle domande di rimborso sono perentori. Le richieste di rimborso presentate tardivamente non sono accolte.

Per i soli corsi non curriculari che non raggiungono il numero minimo di iscritti indicato sul sito web di Fondazione Milano, il rimborso della quota di iscrizione pagata avviene automaticamente.

Art. 11) **Trasferimenti**

11.1. **Trasferimenti da altro Ateneo/Istituto ad un corso di Fondazione Milano**

Lo studente iscritto ad altro Ateneo/Istituto che intende trasferirsi ad un corso di Fondazione Milano può presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto di provenienza.

La domanda di trasferimento, che include il percorso formativo già svolto, sarà esaminata dal Direttore del Dipartimento del corso scelto presso Fondazione Milano, anche ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti.

Lo studente ammesso al trasferimento deve assolvere agli obblighi di pagamento della quota di iscrizione presso Fondazione Milano. Lo studente proveniente da un Ateneo/Istituto della Lombardia è esonerato dal pagamento del contributo regionale, qualora già effettuato.

Per i trasferimenti alla Civica Abbado e alla Civica Grassi si applica l'art. 33 del Regolamento AFAM⁽³⁾.

⁽³⁾ *REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO" - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 e DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI" Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....*

11.3. Trasferimenti interni

Lo studente iscritto che intende trasferirsi da un corso ad un altro di Fondazione Milano può presentare domanda ai Direttori di Dipartimento interessati.

Lo studente ammesso al trasferimento interno potrà trasferire tutta la quota di iscrizione già pagata e assolvere all'eventuale differenza, oppure ricevere accredito della differenza già pagata.

Per gli studenti della Civica Abbado e della Civica Grassi si applica l'art. 34 del Regolamento AFAM ⁽⁴⁾.

11.4. Ad un altro Ateneo/Istituto

Lo studente iscritto ad un corso di Fondazione Milano che intende trasferirsi ad altro Ateneo/Istituto deve informarsi presso gli uffici di quest'ultimo sulle modalità d'iscrizione al Corso scelto e presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto al quale intende trasferirsi.

Per effettuare il trasferimento lo studente deve essere in regola con tutti i pagamenti delle quote fino al momento della presentazione della domanda e, quindi, provvedere al pagamento della quota di congedo ad altro Ateneo/Istituto riportata nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

L'eventuale riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti è di esclusiva competenza dell'Ateneo/Istituto in cui lo studente ha deciso di trasferirsi.

In caso di pagamento della prima rata per l'A. A. in corso Fondazione Milano rimborserà quanto versato, esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista. Quest'ultima, in caso di trasferimento verso un Ateneo/Istituto della Lombardia, non va pagata nuovamente.

Art. 12) Sospensione degli studi

Lo studente che intende sospendere gli studi deve fare richiesta scritta al Direttore del Dipartimento. Per alcune tipologie di corso non è possibile prevedere la sospensione degli studi. Sarà decisione del Direttore del Dipartimento accettare o meno la richiesta per casi particolari.

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di un

Art. 33 (Trasferimenti)

1. L'iscrizione alla Civica Abbado e alla Civica Grassi può essere richiesta anche da studenti provenienti da altro Istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento dei trasferimenti dipende dal numero di posti disponibili ed è comunque subordinato al superamento dell'esame di ammissione.

Resta ferma la disciplina del divieto della contemporanea iscrizione ovvero dell'assenso alla contemporanea iscrizione nei casi previsti

2. Per gli studenti provenienti da altro Istituto nei casi consentiti di trasferimento oppure di contemporanea iscrizione, le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

⁽⁴⁾ **REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO"** - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI" Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....

Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso la Civica Abbado e la Civica Grassi, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

3. I passaggi ad altri corsi di studio sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione.

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore, sentite le competenti strutture didattiche.

anno accademico, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno di sospensione. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di segreteria, riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. E' fatta eccezione per i seguenti casi:

- a. per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- b. per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Lo studente che ottiene la sospensione degli studi non può effettuare alcun atto di carriera, in caso contrario è tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle quote di iscrizione previste per l'A. A. in corso.

All'atto della ricongiunzione, lo studente sarà esonerato dal pagare la quota di re-iscrizione nella misura della quota già pagata, e dovrà assolvere soltanto alle eventuali differenze.

Per gli studenti dei Corsi della Civica Abbado e della Civica Grassi si applica l'art. 11 del Regolamento AFAM⁽⁵⁾.

⁽⁶⁾ *REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO" - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI" Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....*

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Definizioni:

□ **SOSPENSIONE DEGLI STUDI:** nei casi in cui lo studente non possa ottenere l'assenso alla contemporanea iscrizione di cui al precedente articolo, la sospensione degli studi, ammessa nei casi e con le modalità più avanti previsti, gli consente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione e lo obbliga a ricongiungere la carriera scolastica al termine della sospensione;

□ **INTERRUZIONE DEGLI STUDI:** l'interruzione temporanea degli studi, ammessa nei gravi casi e con le modalità più avanti previsti, consente allo studente la possibilità di ricongiungere la carriera scolastica dopo l'interruzione conservando in tutto o in parte gli effetti della carriera anteriore;

□ **RINUNCIA:** la rinuncia agli studi interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente.

2. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno. La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di iscriversi al corso che è motivo della richiesta stessa di sospensione.

Se non ricorrono i requisiti per richiedere la sospensione, al fine di non incorrere nel divieto della contemporanea iscrizione, lo studente dovrà presentare istanza di rinuncia agli studi al corso che è causa della sospensione oppure al corso sospeso.

La sospensione può essere concessa dal Direttore sentiti i coordinatori.

La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa. La Scuola si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente. La riattivazione della carriera sospesa può essere richiesta soltanto a seguito del conseguimento del titolo causa della sospensione o di formale rinuncia all'iscrizione allo stesso.

Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria e non consente allo studente di:

- sostenere esami e acquisire frequenze presentare domanda di passaggio ad altro corso
- presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi usufruire di agevolazioni economiche
- usufruire dell'iscrizione quale studente part-time

3. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi può avvenire per:

- nascita di ciascun figlio; è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate, debitamente certificate; è consentita l'interruzione di un anno accademico;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati.

Art. 13) Durata del Contratto Formativo e rinnovo

Il Contratto Formativo decorre dall'Iscrizione e ha durata sino al termine delle attività stabilite per ciascuna iniziativa formativa nell'arco dell'anno accademico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Lo Studente rinnova l'Iscrizione per gli anni accademici successivi alle condizioni e in base ai requisiti che saranno stabiliti. Lo Studente che ha terminato la frequenza a tutti i cicli del Corso e deve ancora sostenere esami rinnova l'Iscrizione alle particolari condizioni stabilite nell'ambito di ciascun Corso.

Per gli studenti dei Corsi della Civica Abbado e della Civica Grassi si applica l'art. 15 del Regolamento AFAM ⁽⁶⁾.

Art. 14) Diritto di recesso/ripensamento dall'iscrizione online

Lo Studente ha diritto di recedere (diritto di ripensamento) dal Contratto Prova di Ammissione ovvero dal Contratto Formativo, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il **termine di 14 giorni di calendario dall'iscrizione effettuata online.**

In caso di recesso/ripensamento comunicato prima dell'inizio del servizio, Fondazione Milano rimborsa allo Studente tutti i pagamenti eventualmente ricevuti.

Se l'inizio del servizio (Prova di Ammissione ovvero Contratto Formativo) è previsto prima del termine dei 14 giorni anzidetto, lo Studente nel Modulo d'Iscrizione richiede espressamente che il servizio gli venga ciononostante erogato durante il suddetto periodo e accetta di perdere il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte di Fondazione Milano.

Se lo Studente comunica il recesso dopo l'inizio del servizio e entro il termine di 14 giorni anzidetto deve a Fondazione Milano un importo commisurato e proporzionale all'entità del servizio di cui ha usufruito e

Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera universitaria dello studente.

L'interruzione degli studi è richiesta successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata.

Durante il periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.

Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. RINUNCIA AGLI STUDI

Ferma restando l'irrazionabilità dell'anno accademico in corso, lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di iscrizione. La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico. La rinuncia - una volta divenuta efficace - interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione - anche al medesimo corso di studio - previo esame di ammissione.

La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione o dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta dello studente la Civica Abbado e la Civica Grassi rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

⁽⁶⁾) **REGOLAMENTO AFAM DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "CLAUDIO ABBADO"** - Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 16 marzo 2016 con Delibera 1/2016 **DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO "PAOLO GRASSI"** Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano in data 12 ottobre 2017 con Delibera 7/2017.....

Art. 15 (Durata dei corsi di studio)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

2. La durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni.

calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto; Fondazione Milano rimborsa allo Studente l'eventuale differenza di quanto ricevuto in eccesso.

Art. 15) **Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza**

Lo Studente che venga a trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità assoluta sopravvenuta di frequentare il corso per motivi oggettivi e documentati può recedere durante il Contratto con esonero dal pagamento, o con diritto alla restituzione di quanto pagato, limitatamente alla parte della quota d'iscrizione proporzionale al periodo non frequentato.

Art. 16) **Modalità del recesso**

Il recesso è validamente comunicato a Fondazione Milano (agli indirizzi riportati nell'intestazione del Contratto) entro i termini tassativi previsti e con qualsiasi forma scritta, chiara ed esplicita, che consenta di verificarne la data di spedizione (es. lettera raccomandata a.r., fax, e-mail, PEC). **AVVERTENZA:** Il recesso dal Contratto Formativo o dal Contratto Prova Ammissione comunicato per corrispondenza cartacea deve essere immediatamente anticipato via fax per consentire l'ammissione di altro Studente in sostituzione di quello recedente. In caso di mancato o intempestivo invio della suddetta copia via fax, sarà applicata una penalità per indennizzo calcolata in misura pari al 20% della Quota d'iscrizione o del Contributo spese rispettivamente previsti nel Contratto receduto.

Art. 17) **Altri obblighi dello Studente-Disciplina**

Lo Studente, con l'Iscrizione, accetta e riconosce il potere disciplinare di Fondazione Milano e si obbliga a rispettare la disciplina stabilita da Fondazione Milano nell'interesse dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Il Patto Formativo stabilisce le regole della disciplina e le sanzioni.

Art. 18) **Responsabilità**

Lo Studente è responsabile di ogni conseguenza dannosa eventualmente arrecata con un comportamento censurabile alle attività didattiche, agli altri Studenti, ai docenti e al personale di Fondazione Milano e in generale alle altre persone presenti anche occasionalmente nella scuola, nonché ai materiali di Fondazione Milano o di terzi.

Art. 19) **Clausola risolutiva - Penale in caso di risoluzione del Contratto Formativo**

In caso di mancato pagamento da parte dello Studente della quota di iscrizione, in tutto o in parte, Fondazione Milano lo inviterà tramite PEC a regolarizzare sollecitamente la sua posizione amministrativa assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, Se lo Studente non adempie il suddetto invito, il Contratto si risolve di diritto se Fondazione Milano gli comunica che intende avvalersi di tale risoluzione (art. 1456 cod. civ.).

In ogni caso in cui il Contratto Formativo si risolva per fatto imputabile allo Studente, Fondazione Milano avrà diritto di esigere, o di ritenere, a titolo di corrispettivo una parte della Quota d'Iscrizione proporzionale al periodo frequentato dallo Studente, maggiorata - a titolo di indennizzo e penale forfettaria - di un importo pari al 30% della parte residua della Quota d'Iscrizione, oltre il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente comprovati da Fondazione Milano.

Art. 20) **Controversie - Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution)**

Le eventuali controversie relative al Contratto o alla sua esecuzione saranno sottoposte dalla Parte interessata al Servizio di conciliazione (ADR) presso la Camera Arbitrale di Milano Via Meravigli 9b 20123 Milano (CCIAA Milano). La controversia potrà essere sottoposta alla magistratura ordinaria soltanto qualora la conciliazione non intervenga entro 120 giorni dalla domanda di ADR.

Art. 21) Legge applicabile - Richiamo

L'iscrizione è regolata dalle leggi italiane.